

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ISERNIA, TRIBUNALE DI
ISERNIA E CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ISERNIA

Convenzione di negoziazione assistita
Legge 10 novembre 2014, n. 162

PROT. 530/15 U.

Linee Guida: disposizioni per le Segreterie, Cancellerie e indicazioni per gli Avvocati.

Nel contesto dell'entrata in vigore del D.L. 132/14, convertito con legge 162/14, che disciplina la possibilità di "soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione e divorzio, è emersa l'opportunità di individuare delle linee guida e una procedura congiunta tra Procura della Repubblica, Tribunale e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per la gestione degli accordi di negoziazione depositati dagli Avvocati.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE

1) CONDIZIONI

Ai sensi dell'art. 6, c. 1, legge 162/14, l'accordo di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, deve essere sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte e va depositato da almeno uno degli avvocati che ha sottoscritto l'atto stesso (o da un suo delegato) presso l'Ufficio Affari Civili della Procura della Repubblica, *in un unico originale*. In attesa che il Ministero si esprima in merito, l'accordo non deve essere accompagnato da nessun versamento.

Nell'accordo gli avvocati devono dare espressamente atto, ai sensi dell'art. 6, c. 3:

- di aver tentato di conciliare le parti;
- di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare;
- di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

Gli avvocati dovranno altresì certificare, ai sensi dell'art. 5, c. 2:

- L'autografia delle firme;
- La conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

2) DOCUMENTAZIONE

Unitamente all'accordo, raggiunto con la convenzione di negoziazione assistita, devono essere allegati i documenti in carta semplice indicati nell'**allegato A** e la nota di deposito firmata da entrambi gli avvocati (**allegato B**).

V° se Comandi e tutti i Magistrati e GOT ed alle competenti Cancellerie -
Isernia, 20/03/2015

Depositato in Segreteria
20.3.2015
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(S'g. AFFARI MATERIALI)

IL PRESIDENTE REGGENTE
del TRIBUNALE
Dr. Vincenzo DI GIACOMO

3) UFFICIO DI PRESENTAZIONE

L'Ufficio Affari Civili del Pm, ricevuto l'accordo, provvede:

- ad apporvi l'attestazione della data del deposito;
- ad iscrivere l'accordo su un registro di comodo;
- alla trasmissione alla segreteria P.M.;

4) PROVVEDIMENTO P.M.

Se sull'accordo viene apposto il *nulla osta* o l'*autorizzazione* da parte del PM (di regola, entro tre giorni lavorativi dalla presentazione dell'accordo stesso, salvo imprevisti), l'Ufficio Affari Civili provvede:

- a rilasciare copia autentica dell'accordo con il provvedimento del P.M., senza pagamento dei diritti (salvo diverse successive disposizioni ministeriali) ad ognuno degli Avvocati, a meno che uno di loro non sia appositamente delegato dall'altro avvocato al ritiro dell'altra copia dell'accordo;
- l'originale dell'accordo rimane agli atti della Procura e sullo stesso l'Avvocato dovrà apporre la firma e la data dell'avvenuta ricezione delle copie autentiche.

Se il P. M. non concede il *nulla osta* o non autorizza l'accordo, l'Ufficio Affari Civili provvede:

- ad apporre il depositato sul provvedimento;
- a far prendere visione agli Avvocati del provvedimento;
- ad inviare entro cinque giorni dalla presentazione dell'accordo, nella sola ipotesi di mancata autorizzazione, tutti gli atti originali all'Ufficio Affari Civili del Tribunale.

N.B.: In attesa di una PEC dedicata, sarà cura di almeno uno degli avvocati, che hanno sottoscritto l'atto (o di un loro delegato), provvedere al ritiro dell'accordo; si fa presente al riguardo che i dieci giorni previsti per la trasmissione dell'accordo all'Ufficiale dello Stato Civile, decoreranno dalla data di consegna dell'accordo stesso (o dalla comunicazione via PEC)

TRIBUNALE


L'Ufficio Affari Civili del Tribunale provvede alla fascicolazione della documentazione depositata e iscrive a ruolo indicando come oggetto quello corrispondente all'accordo sottoscritto, apponendo un'annotazione con la dicitura "Negoziazione Assistita" e trasmette il fascicolo al Presidente il quale fissa entro i successivi trenta giorni la comparizione delle parti.

La cancelleria competente comunica la data dell'udienza agli Avvocati e chiede il pagamento del contributo unificato dovuto che, in assenza di diverse disposizioni ministeriali, sarà pari a quello richiesto per le separazioni, i divorzi e le modifiche di separazioni o divorzi.

Isernia, 20/03/2015

Il Presidente del Tribunale

Vincenzo Di Giacomo



Il Presidente del CdO degli Avvocati
Marciano Moscardino



Il Procuratore della Repubblica

Paolo Albano



SEPARAZIONI:

- 1) STATO DI FAMIGLIA;
- 2) CERTIFICATO DI RESIDENZA DI ENTRAMBI I CONIUGI;
- 3) ESTRATTO PER RIASSUNTO DELL'ATTO DI MATRIMONIO (rilasciato dal Comune in cui il matrimonio è stato celebrato).

DIVORZI:

- 1) STATO DI FAMIGLIA ENTRAMBI I CONIUGI;
- 2) CERTIFICATO DI RESIDENZA DI ENTRAMBI I CONIUGI;
- 3) ATTO INTEGRALE DELL'ATTO DI MATRIMONIO (rilasciato dal Comune in cui il matrimonio è stato celebrato)
- 4) COPIA AUTENTICA DEL VERBALE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE OMOLOGATO O COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA DI SEPARAZIONE CON ATTESTAZIONE DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO;
- 5) COPIA AUTENTICA DEL VERBALE DI COMPARIZIONE DEI CONIUGI DINANZI AL PRESIDENTE IN SEDE DI SEPARAZIONE O COPIA AUTENTICA DELL'ACCORDO DI SEPARAZIONE ASSISTITA EX ART. 6 L. 162/2014 O COPIA AUTENTICA DELL'ACCORDO DI SEPARAZIONE CONCLUSO E CERTIFICATO DALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE EX ART. 12 L. 162/2014;

MODIFICHE DI SEPARAZIONI E DIVORZI:

- 1) STATO DI FAMIGLIA DI ENTRAMBI I CONIUGI;
- 2) CERTIFICATO DI RESIDENZA DI ENTRAMBI I CONIUGI;

In caso di modifiche della *separazione*:

- Copia autentica del verbale di separazione consensuale omologata
o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato
o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 l. 162/2014
o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale di stato civile ex art. 12 L. 162/2014.

In caso di modifiche di *divorzio*:

- copia autentica della sentenza di divorzio con il passaggio in giudicato
o copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 L. 162/2014
o copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'Ufficiale dello stato civile ex art. 12 L. 162/2014.

N. B.

Sia per le separazioni che per i divorzi e per le modifiche delle condizioni di separazione o divorzio, in caso di presenza di:

- 1) Figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente o portatori di handicap grave, dovrà essere allegata la dichiarazione dei redditi o dichiarazione sostitutiva autenticata dal Comune dei coniugi relativa agli ultimi tre anni;
- 2) Figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, dovrà essere allegata la relativa certificazione sanitaria.

Le Parti

_____ CF _____

Assistita dall'Avv. _____ PEC _____

_____ CF _____

Assistita dall'Avv. _____ PEC _____

Stipulato in data _____

Per la soluzione consensuale di:

separazione

divorzio:

cessazione degli effetti civili del matrimonio

scioglimento di matrimonio

modifica delle condizioni di separazione o del divorzio

con figli:

minorenni

maggiorenni incapaci

maggiorenni economicamente non autosufficienti

maggiorenni portatori di handicap

senza figli appartenenti alle precedenti categorie

Si delega al deposito del suddetto accordo l'Avv. _____

Si delega per il ritiro delle copie autentiche dell'accordo comprensivo del dispositivo del PM per entrambi le parti

L'Avv. _____

Firma degli Avvocati

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI ISERNIA

Depositato dall'Avv. _____ il _____